
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPITOLATO TECNICO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

**LOTTO 1: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO
PIENO PRESSO LA STRUTTURA "La Mongolfiera"**

**LOTTO 2: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A
TEMPO PIENO PRESSO LA STRUTTURA DI
"Clarina"**

**LOTTO 3: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO
PIENO PRESSO LA STRUTTURA "Europa"**

**LOTTO 4: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A TEMPO
PIENO PRESSO LA STRUTTURA DI "Oltrecastello"**

nel rispetto dei CAM vigenti

INDICE

Art. 1 - Specifiche di erogazione del servizio di nido a tempo pieno.....	2
Art. 2 - Opzione per attivazione servizio di nido estivo – lotto 2 “nido d'infanzia Clarina”.....	3
Art. 3 - Sede del servizio.....	4
Art. 4 - Rette.....	5
Art. 5 - Caratteristiche del servizio di ristorazione.....	5
Art. 6 - Personale dell'Operatore economico.....	10
Art. 7 - Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali.....	16
Art. 8 - Formazione del personale.....	17
Art. 9 - Corrispettivo.....	17

Art. 1 - Specifiche di erogazione del servizio di nido a tempo pieno

I nidi d'infanzia posti in gara prevedono l'erogazione del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno dal lunedì al venerdì per l'intero anno educativo.

L'orario di apertura giornaliero del servizio è compreso nella fascia oraria dalle 7.30 alle 17.30.

L'orario giornaliero è articolato secondo la seguente modalità, in base alle scelte effettuate dai singoli utenti in sede di iscrizione:

- orario base 8 ore: dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Possibilità di estensione dell'orario:

- prima ora: dalle 7.30 alle 8.30
- seconda ora: dalle 16.30 alle 17.30.

L'accesso al servizio dovrà comunque essere assicurato a partire dalle ore 7.15 senza costi aggiuntivi per le famiglie che ne facciano richiesta.

L'affidatario è tenuto ad attivare un prolungamento orario del servizio di nido d'infanzia fino ad un massimo di 2 ore giornaliere, dalle 17.30 alle 19.30 e per un totale non superiore alle 11 ore di permanenza dei bambini al nido, qualora vi siano le richieste per almeno 5 bambini.

Le modalità organizzative ed economiche di fruizione del prolungamento orario del servizio non rientrano nel presente rapporto contrattuale e devono essere definite dall'Operatore economico direttamente con le famiglie utenti in conformità alle condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di offerta.

Le spese di gestione ed erogazione del prolungamento orario sono interamente a carico dell'Operatore economico che dovrà provvedere anche alla riscossione del relativo corrispettivo nell'importo orario definito dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'Amministrazione comunale provvederà, prima dell'avvio dell'anno educativo, a comunicare all'Operatore economico un elenco di utenti che, in sede di accettazione del posto, hanno manifestato l'interesse al prolungamento orario.

Art. 2 - Opzione per attivazione servizio di nido estivo – lotto 2 “nido d’infanzia Clarina”

Per la struttura di nido di cui al lotto n. 2 (nido d’infanzia Clarina), il Responsabile Unico del Progetto (RUP) si riserva l’esercizio dell’opzione per l’attivazione, nel periodo di chiusura estivo delle strutture, di un servizio di nido denominato “servizio di nido estivo” con uno specifico Progetto educativo.

Il nido estivo si caratterizza come servizio che offre opportunità relazionali e ludiche con finalità educative e di socializzazione rivolto ai bambini iscritti ai nidi comunali.

Il servizio si svolgerà in turni di 2 settimane, dal lunedì al venerdì, con orario a tempo pieno, a tempo parziale al mattino e a tempo parziale al pomeriggio, a seconda della modalità di fruizione del servizio nei diversi nidi comunali da parte di ciascun bambino al momento della domanda. In particolare le tipologie orarie di servizio che l'affidatario dovrà erogare sono le seguenti:

⌚ tempo pieno: con un minimo di 8 e massimo 10 ore dalle 7.30 alle 17.30 con possibilità di anticipo dell’orario dalle 7.15 senza oneri aggiuntivi per le famiglie che ne facciano richiesta;

⌚ tempo parziale al mattino: dalle 7.30 alle 13.30 (con fruizione del pasto);

⌚ tempo parziale al pomeriggio: dalle 13.30 alle 19.30 (senza fruizione del pasto);

secondo l'articolazione della giornata educativa così come riportata nella Carta della Qualità - Allegato A.

L'Amministrazione potrà richiedere inoltre all'Operatore economico l'eventuale erogazione di posticipi orari fino alle ore 15.00 per il servizio a tempo parziale al mattino e di anticipi orari dalle ore 12.30 (con l'erogazione del pasto) per il

servizio a tempo parziale al pomeriggio a favore di bambini che già fruiscano di tale forma di flessibilità in corso d'anno, compatibilmente con l'organizzazione del servizio di nido estivo.

L'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo è riservata esclusivamente all'Amministrazione comunale e avverrà sulla base della domanda da parte dell'utenza e delle risorse disponibili; verrà formalizzata con scambio di corrispondenza, almeno 90 giorni prima dell'avvio del servizio.

Le modalità organizzative ed economiche di erogazione del servizio di nido estivo sono definite nel capitolato speciale - parte amministrativa, nel presente capitolato tecnico e dall'offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale eserciti l'opzione, l'Operatore economico è tenuto a presentare, entro 30 giorni dalla richiesta o comunque 30 giorni prima dell'attivazione del servizio, uno specifico progetto educativo per l'approvazione da parte del Servizio comunale di merito. Il progetto educativo deve esplicitare i seguenti aspetti:

1. personale impiegato e modalità di organizzazione dei gruppi dei bambini allo scopo di garantire il più possibile la continuità e la stabilità alle esperienze del bambino;
2. modalità di ambientamento;
3. attività educative proposte;
4. articolazione dei tempi della giornata educativa ed utilizzo degli spazi;
5. modalità di comunicazione con le famiglie.

Per la struttura di nido di cui al lotto n. 2 (nido d'infanzia Clarina), nel caso di attivazione del servizio di nido estivo, la durata dell'affidamento di cui all'art. 7 del capitolato speciale - parte amministrativa viene differita fino alla conclusione dell'erogazione del servizio di nido estivo.

Art. 3 - Sede del servizio

I servizi ricompresi nel presente capitolato si svolgeranno presso gli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Trento, distintamente indicati nell'Allegato G, del capitolato speciale - parte amministrativa, prospetto generale immobile e relative planimetrie e consegnati in sede di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, congiuntamente alle pertinenze, ai beni mobili

(attrezzature, apparecchiature, arredi ed arredi gioco) di cui all'art. 3 lett. m) del capitolato speciale - parte amministrativa ed alle dotazioni minime costituite da beni ad utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo di cui all'art. 3 lett. l) punto 2) del capitolato speciale - parte amministrativa.

Il servizio di nido d'infanzia e, in caso di attivazione, il servizio di nido estivo, oggetto di affidamento dovrà essere gestito anche presso una struttura diversa che l'Amministrazione comunale dovesse individuare e mettere a disposizione successivamente.

L'Operatore economico, al termine dell'affidamento, dovrà riconsegnare l'immobile sede del servizio e i beni mobili ivi consegnati in buono stato, nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, come meglio esplicitato nell'art. 3 del capitolato speciale - parte amministrativa.

Art. 4 - Rette

Per le modalità di determinazione e pagamento delle rette di tutti i servizi di nido d'infanzia e relativa opzione di cui all'articolo 2 prevista nel presente capitolato, si applicano le disposizioni in vigore relative ai servizi socio-educativi comunali. Spettano all'Amministrazione comunale la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti, che costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa.

È fatto assoluto divieto all'Operatore economico e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi partecipazione in denaro o in qualsiasi altra forma, diversi dal corrispettivo stabilito per il prolungamento orario del tempo pieno di cui all'art. 1 del presente capitolato tecnico e risultante dall'offerta.

In caso di violazione della presente prescrizione, il Comune procede all'applicazione immediata della penale massima prevista dall'art. 26, comma 1, lettera h) del capitolato speciale - parte amministrativa. In caso di violazione reiterata della presente disposizione, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'articolo 28 del capitolato speciale - parte amministrativa.

Art. 5 - Caratteristiche del servizio di ristorazione

L'Operatore economico gestisce direttamente il servizio di ristorazione. In caso di temporanea impossibilità a provvedere direttamente al servizio di ristorazione, per cause non imputabili all'Operatore economico, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, per erogare il pasto di analoga qualità e quantità previa espressa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

Nell'erogazione dei pasti devono essere rispettate le indicazioni contenute nell'opuscolo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento "Alimentazione sana a scuola e in famiglia" e quelle indicate nel documento "Linee guida per una sana alimentazione" del CREA, ed eventuali successive variazioni. L'Operatore economico è tenuto ad applicare nella somministrazione dei pasti anche le previsioni indicate nel documento "Carta della Qualità del servizio di nido d'infanzia" e tutte le altre indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale relativamente alla gestione delle diete speciali. In particolare, l'Operatore economico, per la preparazione delle diete per bambini affetti da celiachia, sarà tenuto a provvedere direttamente all'acquisto e alla scelta di alimenti privi di glutine da utilizzare, fatta salva la possibilità per i genitori di fornire gli alimenti dietetici di proprio gradimento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal Prontuario degli Alimenti edito da A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia).

Almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'anno educativo del nido d'infanzia, l'Operatore economico comunica all'Amministrazione comunale la programmazione dei menù annuale e/o stagionale da somministrare, al fine della sua preventiva approvazione, tenuto conto delle specifiche fasce d'età dei bambini presenti presso ciascun nido d'infanzia.

Ogni eventuale variazione a tale programmazione deve essere concordata con il Servizio comunale di merito almeno 15 giorni prima della sua applicazione. Qualora, per cause di forza maggiore, in sede di applicazione giornaliera del menù programmato si rendessero necessarie delle modifiche, l'Operatore economico è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione comunale entro il mese successivo, anche in modo cumulativo.

Il piano HACCP deve tener conto che il confezionamento dei pasti dovrà essere effettuato in giornata. Tutti i prodotti dovranno essere cotti (non è ammessa la precottura) nella giornata di consumo e dovranno essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa di settore. Potrà essere fatta eccezione solo per la preparazione di torte (senza creme) e dell'impasto della pizza/pane previsti per il giorno successivo. Non è ammesso l'utilizzo di avanzi.

L'Operatore economico deve approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che garantiscano la consegna delle derrate con una frequenza tale da assicurarne la freschezza e l'idoneità all'uso e tenuto conto delle previsioni previste dal D.M. 65/2020 del 10 marzo 2020.

Gli alimenti dovranno inoltre rispettare quanto riportato all'Allegato 1, Sezione c), Lett. a), punto 1) "Requisiti degli alimenti" dei CAM approvati con Decreto 10.03.2020 sopracitato, e precisamente nella rispettiva percentuale minima e salvo il rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica:

- frutta, ortaggi, legumi, cereali: biologici per almeno il 50% in peso ed almeno un'ulteriore somministrazione di frutta deve essere o bio o con frutta certificata dell'ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata o equivalenti; la frutta esotica deve essere o bio o deve provenire da commercio equo e solidale;
- carne bovina : almeno il 50% da produzione biologica; un ulteriore 10% in peso di carne deve essere, se non biologica, certificata nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o nell'ambito dei sistemi di qualità regionali riconosciuti;
- carne avicola: biologica per almeno il 20% in peso; le restanti somministrazioni di carne avicola sono rese, se non con carne biologica, con carne avicola etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004 recante «Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame» per almeno le seguenti informazioni volontarie: «allevamento senza antibiotici», allevamento «rurale in libertà» (free range) o «rurali all'aperto».
- carne suina: almeno il 10% da produzione biologica; in alternativa in possesso

di una certificazione volontaria di prodotto relativa ai requisiti "benessere di animali in allevamento trasporto e macellazione" e "allevamento senza antibiotici";

- omogeneizzati di carne: 100% biologico.
- prodotti ittici (di origine FAO 37 o FAO 27) e rispettare la taglia minima indicata nei CAM e non appartenere alle specie classificate "in pericolo" etc.; se somministrato pesce di allevamento, sia di acqua dolce che marina, almeno una volta durante l'anno scolastico deve essere somministrato pesce biologico o certificato nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia o pesce da «allevamento in valle».
- salumi e formaggi: biologici per almeno il 30% in peso o, se non disponibili, a marchio qualità DOP o IGP;
- olio extra vergine di oliva: biologico per almeno il 40% in capacità;
- pelati, polpa e passata di pomodoro: biologico per almeno il 33% in peso;
- uova (liquide o con guscio): 100% biologico;
- yogurt e latte (anche in polvere): 100% biologico;
- acqua di rete o microfiltrata;
- marmellate, confetture, succhi di frutta: 100% biologico.

E' consentito l'utilizzo di piselli, fagiolini, spinaci e bieta surgelati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato tecnico, si fa rinvio a quanto previsto dai CAM approvati con Decreto 10.03.2020 più volte citato.

Ai fini del calcolo del peso dei prodotti per il raggiungimento di ciascuna percentuale, "un litro" viene considerato equivalente ad "un chilo".

Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai Regolamenti n. 2018/848 e (CE) n. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

Per la pesca non potranno essere forniti prodotti provenienti dalla zona F.A.O 61 "Pacifico nord-occidentale".

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

In sede di verifica degli adempimenti contrattuali, l'Operatore economico dovrà produrre all'Amministrazione comunale gli attestati di assoggettamento dei propri fornitori.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità alle stesse.

I prodotti ortofrutticoli devono rispettare i calendari di stagionalità.

Il latte utilizzato per la preparazione di formaggi a stagionatura inferiore a 60 giorni deve subire un trattamento termico fino a negativizzazione della fosfatasi alcalina.

Lo yogurt deve essere prodotto con latte pastorizzato, senza aggiunta di zucchero.

L'affidatario deve garantire che il pane fornito non deve contenere sostanze di origine animale.

Tutte le carni fresche e refrigerate devono essere prodotte (macellate) e sezionate unicamente in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 219/2009 e presentare il bollo sanitario in conformità a tale Regolamento e successive modifiche. Tutte le carni devono provenire da animali nati, allevati, macellati e sezionati in un paese dell'Unione Europea.

L'utilizzo di acqua e bevande confezionate è previsto solo in casi eccezionali per specifiche esigenze.

L'Operatore economico assume l'impegno ad adottare accorgimenti/strumenti organizzati tali da ridurre la quantità di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo, in linea con le disposizioni vigenti.

In caso di comprovati motivi l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in problematiche alimentari o provenienti da mercati in cui si sono verificati elementi che compromettano la salute pubblica.

Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengano ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. È vietato l'uso di antigermoglianti e di gelatine animali.

L'Operatore economico deve infine attenersi a quanto indicato dal D.M. n. 82 del 9 aprile 2009 e dal Codice OMS/UNICEF oltre che dal Regolamento UE 609/2013.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da una ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio erogato.

Art. 6 - Personale dell'Operatore economico

L'Operatore economico deve mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, le seguenti figure professionali:

- **Un/a coordinatore/trice pedagogico/a** dotato/a di diploma di laurea coerente con il ruolo e con esperienza minima biennale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni in tale ruolo. Il/la coordinatore/trice pedagogico/a dovrà garantire un supporto minimo all'attività del nido di almeno 25 ore mensili per ciascun lotto e dovrà raccordarsi con il Coordinamento Pedagogico comunale per:
 - condividere le linee generali di intervento e di coordinamento;
 - definire all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli ambienti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
 - collaborare nell'organizzazione e strutturazione degli spazi educativi del nido e la loro eventuale ridefinizione;

- concordare le iniziative di promozione delle competenze del personale educativo;
 - favorire la messa in rete dei servizi socio-educativi a livello territoriale;
 - concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini con bisogni educativi speciali, l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del gruppo in cui è inserito il bambino e la stesura del progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel gruppo di lavoro e monitorarne costantemente l'attuazione;
 - concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini la cui situazione familiare è seguita dal Servizio sociale, l'attivazione di un percorso di monitoraggio e di supporto educativo-genitoriale alle singole situazioni e monitorarne costantemente l'andamento;
 - assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
 - segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.
- **Il personale necessario per l'erogazione del servizio di nido d'infanzia** dotato dei titoli professionali richiesti per l'accesso all'impiego nei nidi d'infanzia così come previsti dalla L.p. n. 4 del 12 marzo 2002 e sue disposizioni attuative adottate con delibere della Giunta Provinciale n. 1891 del 01.08.2003 e successive modifiche, nello specifico:
 - a) **Un/a coordinatore/trice interno/a al nido**: in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatrice e/o coordinatrice in servizi socio-educativi per l'infanzia da 0 a 3 anni.

Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia. Il/la coordinatore/trice interno/a al nido svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le diverse realtà con le quali esso interagisce, favorendo l'integrazione tra componenti educative, organizzative ed amministrative in coerenza con quanto previsto dagli elementi educativi risultanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, ed in particolare:

- definisce e verifica l'attuazione della programmazione e della progettazione educativa annuale in accordo con il Coordinamento pedagogico;
- coordina gli incontri del personale del nido svolgendo funzioni di affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
- assicura quotidianamente la qualità del servizio offerto;
- è garante del buon funzionamento del nido ed è referente per le famiglie e per l'Amministrazione comunale;
- partecipa alle iniziative ed agli incontri promossi dall'Amministrazione comunale nell'ambito del coordinamento pedagogico ed organizzativo dei servizi comunali, così come alla formazione specifica organizzata dall'affidatario per tale figura;
- ove previste, conduce, promuove o sviluppa eventuali ulteriori attività concordate con l'Amministrazione.

Per le attività di coordinamento interno devono essere garantite per ciascun lotto almeno un numero di ore settimanali come indicato nella tabella di cui al seguito.

b) **Personale educativo**: in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa provinciale di cui sopra.

Almeno il 70% del personale educativo impiegato nel servizio di nido deve essere in possesso di esperienza lavorativa minima di un anno nei servizi socio-educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni e almeno 2 educatori devono possedere una certificazione linguistica in almeno una delle lingue tedesca o inglese al livello B1. L'assegnazione dell'orario di lavoro al personale educativo deve considerare anche il ruolo dell'educatore di riferimento.

c) **Personale ausiliario**: assolvimento dell'obbligo scolastico.

d) **Addetto alle funzioni di cucina (cuoco)**: in possesso di diploma professionale triennale di cuoco oppure licenza scuola dell'obbligo e attestato di qualifica biennale di cuoco (o titoli equipollenti).

L'Operatore economico deve assegnare al servizio di nido d'infanzia personale con articolazione oraria adeguata e stabilità lavorativa al fine di garantire la

continuità educativa nel corso della giornata e nel periodo di frequenza. L'assegnazione deve tener conto delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio in ragione del rapporto:

- un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi;
- un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi;
- un addetto alle funzioni ausiliarie, di norma ogni 15 bambini e, comunque, nel rispetto delle ore complessive indicate nella tabella sottostante, anche nel caso di un numero di figure ausiliarie inferiori/superiori a quelle indicate;
- un addetto alle funzioni di cucina (cuoco).

Il rapporto personale educativo-bambini va osservato per tutto l'orario di apertura del servizio tenendo conto dell'andamento delle entrate e delle uscite dei bambini iscritti al nido.

La presenza di un educatore per ogni gruppo di bambini iscritti deve essere in ogni caso garantita tra la conclusione dell'accoglienza dei bambini (ossia alle 9.30) e l'avvio del ricongiungimento (ossia alle 15.30) così come rappresentati nella giornata tipo in un servizio a tempo pieno nella Carta della Qualità (Allegato A) del capitolato speciale - parte amministrativa.

Pertanto la presenza di un educatore per ogni gruppo di bambini iscritti deve essere sempre garantita nella seguente fascia oraria:

- per il tempo pieno dalle ore 9.30 alle ore 15.30.

Ai fini del rispetto del rapporto educatore/bambini di cui sopra non sono computabili gli operatori in pausa, ancorché presenti in struttura.

Nella formulazione dell'orario della funzione ausiliaria (compresa l'eventuale figura di aiuto cuoco) si dovrà tener conto che le ore settimanali minime previste per addetto o unità equivalente sono pari a 30 contrattuali (comprehensive di monte ore) ogni 15 bambini iscritti per il servizio di nido a tempo pieno.

In ogni caso, per ciascuna delle figure sopra indicate, dovranno essere garantite, a piena capienza e ad esclusione dell'eventuale attivazione del prolungamento orario, almeno un numero di ore minimo per ciascun lotto, salvo quanto indicato in offerta tecnica, fermo restando che il rapporto personale educativo-bambini sopra indicato andrà comunque rispettato nel corso dell'intera giornata educativa

indipendentemente dal numero di ore minime di cui di seguito:

	Ore contrattuali mensili minime per ciascun lotto:			
	Lotto n. 1 – "La Mongolfiera"	Lotto n. 2 – "Clarina"	Lotto n. 3 – "Europa"	Lotto 4 "Oltrecastello"
Capienza	63	46	30	21
Coordinatore pedagogico	25	25	25	25
	Numero di ore contrattuali settimanali minime (comprehensive di monte ore) per ciascun lotto:			
	Lotto n. 1 – "La Mongolfiera"	Lotto n. 2 – "Clarina"	Lotto n. 3 – "Europa"	Lotto 4 "Oltrecastello"
Coordinatore interno (comprehensive di monte ore e ad esclusione di eventuali ore svolte come educatore a contatto con il bambino)	30	28	25	18
Personale educativo (comprehensive di monte ore e di eventuali ore a contatto con il bambino da parte del coordinatore interno)	360	265	184	138
Personale ausiliario (comprehensive di monte ore e di eventuale aiuto cuoco)	126	92	60	42
Addetto alle funzioni di cucina (cuoco): (comprehensive di monte ore)	30	30	25	25

Nel caso di attivazione di gruppi misti va rispettato il parametro di 2 educatori ogni 15 bambini sempre nel rispetto dei parametri di cui sopra (fermo restando che se il numero di bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi sia superiore a 6, deve essere garantita la presenza di un terzo educatore).

Il numero di ore sopra indicato per ciascun lotto costituisce minimo inderogabile che potrà essere eventualmente aumentato in sede di offerta tecnica e costituisce vincolo contrattuale che dovrà essere garantito per tutta la durata contrattuale nell'ipotesi di piena capienza salvo, per il personale educativo, adeguamenti nella sua articolazione in funzione degli orari di entrata e uscita dei bambini, salvo la fascia centrale.

Nel caso di attivazione del prolungamento orario come sopra riportato, il numero minimo di ore relative al personale educativo dovrà essere proporzionalmente adeguato in modo da garantire il rispetto dei parametri di cui sopra anche nelle ulteriori fasce orarie e non potrà in nessun caso essere posto a carico dell'Amministrazione comunale.

La sostituzione del personale operante nel servizio deve avvenire con personale di corrispondente qualifica, professionalità e requisiti offerti ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla L.p. 12 marzo 2002 n. 4 e ss. mm. e dalle relative deliberazioni attuative. In ogni caso, le sostituzioni dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento dei rapporti previsti.

L'Operatore economico si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi parametri che venissero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del corrispettivo concordato con il Servizio comunale di merito.

Al fine di garantire la continuità educativa ai bambini, l'Operatore economico si impegna a mettere a disposizione un gruppo di lavoro la cui composizione rimane stabile, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel rapporto con l'utenza il personale dell'Operatore economico deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori

l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.

L'Operatore economico deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

L'Operatore economico può accogliere presso la struttura in cui si svolge il servizio soggetti che effettuino tirocini, stage o esperienze analoghe, nel rispetto delle procedure indicate dall'Amministrazione comunale.

In caso di eventuale attivazione dell'opzione di nido estivo (lotto 2), si applicano le medesime condizioni previste dal presente articolo.

Art. 7 - Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali

Qualora al nido d'infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'Operatore economico, su richiesta dell'Amministrazione comunale e secondo le modalità con la stessa concordate, provvede ad assegnare ulteriore personale, nel rispetto delle disposizioni della L.p. n. 4 del 12 marzo 2002 e ss. mm. e relative delibere attuative.

L'Amministrazione comunale riconosce all'Operatore economico mediante atto dirigenziale del RUP, per il periodo di frequenza del bambino al nido, oltre alla quota mensile unitaria, un corrispettivo orario per le ore settimanali concordate ed effettivamente prestate dall'educatore/trice di supporto al gruppo nei giorni di presenza del bambino durante il periodo di apertura del nido. Tale corrispettivo viene calcolato mensilmente sulla base del C.C.N.L. cat. D2 del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali, attualmente pari ad euro 26,16 all'ora tenuto conto delle seguenti voci: minimi contrattuali conglobati mensili, eventuali accordi collettivi territoriali di categoria, 2 scatti di anzianità, oneri previdenziali ed assistenziali, trattamento fine rapporto e previdenza complementare. Il corrispettivo viene aumentato dell'I.V.A. se e in quanto dovuta a termine di legge e non è soggetto alla revisione prezzi di cui all'art. 8 bis del capitolato speciale - parte amministrativa. Non viene rimborsata alcuna spesa di carattere generale ed il costo di eventuali sostituzioni dell'educatore che devono essere comunque garantite dall'affidatario.

Prima dell'ambientamento del bambino al nido, una volta ammesso, il Coordinamento pedagogico comunale promuove la costituzione del gruppo di

lavoro composto tra l'altro dal/la pedagista dell'Amministrazione comunale, dal coordinatore pedagogico dell'Operatore economico, dagli educatori del nido, dagli operatori socio - sanitari che hanno in carico il bambino.

Il gruppo di lavoro definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento da attuare per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del nido.

Gli educatori del nido d'infanzia si impegnano ad operare secondo le modalità e le finalità concordate dal gruppo di lavoro.

Art. 8 - Formazione del personale

Il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse e realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune per i servizi socio-educativi interessati del territorio. Al personale ausiliario e al cuoco deve essere garantita la partecipazione alle specifiche attività di formazione anche eventualmente promosse e realizzate dall'Amministrazione comunale.

L'Operatore economico deve attuare altre iniziative di formazione ed aggiornamento, in conformità a quanto indicato in offerta tecnica, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento (indicativamente 30 ore annuali) e dal Comune.

A conclusione di ciascun anno educativo, l'Operatore economico dovrà comunicare all'Amministrazione comunale l'elenco delle attività di formazione e aggiornamento attuate in corso d'anno.

Entro l'avvio di ciascun anno educativo, l'Operatore economico dovrà presentare proposte di formazione e aggiornamento che intende svolgere nel corso dell'anno educativo, in coerenza con le indicazioni formulate in sede di offerta tecnica.

Art. 9 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'affidatario viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio.

Il corrispettivo relativo ai servizi oggetto del capitolato speciale - parte amministrativa e del presente capitolato tecnico sono determinati come segue

per tutti i lotti in oggetto:

- una quota mensile per ogni posto occupato per il servizio di nido a tempo pieno fino al limite di posti disponibili sulla base di quanto indicato all'art. 1 e all'Allegato L del capitolato speciale – parte amministrativa, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore;
- un'eventuale quota oraria per l'impiego di personale aggiuntivo determinata secondo le modalità definite nell'art. 7 del presente capitolato tecnico.

Ulteriormente, per il solo lotto 2 (Clarina), nel caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 2 "Opzione per l'attivazione del servizio di nido estivo" del presente capitolato tecnico:

- quota bi-settimanale per ogni posto occupato nel servizio di nido estivo a tempo pieno;
- quota bi-settimanale per ogni posto occupato nel servizio di nido estivo a tempo parziale al mattino e al pomeriggio;
- quota oraria a bambino per l'eventuale posticipo orario fino alle ore 15.00 per il servizio a tempo parziale al mattino e per l'eventuale anticipo orario dalle 12.30 (con l'erogazione del pasto) per il servizio a tempo parziale al pomeriggio.

Il numero di posti occupati presso il servizio di nido si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo.

La quota mensile verrà corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese e per ogni posto disdettato entro il 15° giorno del mese, nel caso di eventuale e temporanea iscrizione (concordata con l'Amministrazione a fronte di particolari esigenze) di bambini oltre la capienza del nido di cui all'art. 1 del capitolato speciale - parte amministrativa nonché nel caso di bambini iscritti che non abbiano avviato l'ambientamento entro i 15 giorni successivi alla data fissata.

In caso di mancata prestazione dei servizi per sciopero o cause imputabili

all'Operatore economico, la quota mensile per ogni posto occupato nel servizio di nido d'infanzia verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno intero di mancata prestazione o per ogni giorno di prestazione parziale senza erogazione del pasto, fino al giorno della ripresa del servizio.

Il corrispettivo per il servizio di nido d'infanzia potrà essere decurtato delle somme corrispondenti ad eventuali penali, come previste all'art. 26 del capitolato speciale - parte amministrativa.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal capitolato speciale - parte amministrativa, dal presente capitolato tecnico e dall'offerta tecnica presentata dall'Operatore economico in sede di gara. In particolare nel corrispettivo si è tenuto conto che il valore economico posto a base di gara sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008. Al corrispettivo fissato deve essere aggiunta l'I.V.A. se e in quanto dovuta a termine di legge.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE
dott.ssa Marcella Seppi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).